

Comuni di Castiglion Fiorentino e Cortona

***Convenzione per la gestione associata dei servizi di polizia municipale
(Art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)***

www.Albopretorionline.it 20107117

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di _____,

TRA

il Comune di Castiglion Fiorentino, con sede legale in Castiglion Fiorentino, piazza del Municipio 12, rappresentato, il quale agisce nel presente atto non in nome proprio, ma in qualità dinel Comune suddetto, codice fiscale _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, giusta la deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data _____

E

il Comune di Cortona, con sede legale in Cortona, piazza della Repubblica 13, rappresentato dal Dott. Andrea Vignini, il quale agisce nel presente atto non in nome proprio, ma in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, giusta la deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data _____

PREMESSO

- che tra i Comuni di Castiglion Fiorentino e Cortona sono già in corso sperimentazioni positive di varie forme di collaborazione e sinergia;
- che i Comuni di Castiglion Fiorentino e Cortona intendono svolgere in forma associata alcune funzioni di Polizia Municipale previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di polizia locale, nella fattispecie per
 1. servizio di vigilanza sul territorio
 2. centrale operativa e centralino telefonico
 3. gestione del procedimento sanzionatorio relativamente alle sanzioni del Codice della Strada;
- che risulta pertanto indispensabile passare ad una forma di gestione associata per almeno alcuni dei servizi della Polizia Municipale sia per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi stessi, con un migliore coordinamento che si rifletta sulla efficienza, l'efficacia e l'economicità;

VISTI

- l'art. 5 della L. 65/1986, che stabilisce che il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, e il servizio di polizia stradale;
- la L.R. 12/2006, che prevede che più Comuni possono accordarsi per l'istituzione e la gestione del servizio di polizia municipale in forma associata, definendo d'intesa tra loro le modalità essenziali di svolgimento della funzione associata.
- l'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede la possibilità di associazione tra i Comuni per la gestione dei servizi;
- la nota n. 7353/2004 del 10 settembre 2004, con la quale il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, in risposta ad un quesito formulato dalla Regione Toscana, ha espresso un orientamento interpretativo alla stregua del quale l'ambito territoriale di svolgimento del servizio associato di polizia municipale ex art. 30 del D. lgs 267/2000 è costituito dall'insieme del territorio dei Comuni associati;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Capo 1 - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto della convenzione

I Comuni di Castiglion Fiorentino e Cortona intendono *svolgere in forma associata le seguenti funzioni di Polizia Municipale:*

1. servizio di vigilanza sul territorio nei giorni feriali e gli adempimenti ad esso conseguenti;
2. centrale operativa e centralino telefonico;
3. gestione del procedimento sanzionatorio relativamente alle sanzioni del Codice della Strada;
4. formazione del personale per le materie di specifica competenza;

Potranno essere oggetto della convenzione altre funzioni collaterali alle funzioni sopradescritte.

Art. 2 - Enti partecipanti alla gestione associata e ente responsabile della gestione

Gli enti partecipanti alla gestione associata sono i Comuni di Castiglion Fiorentino e Cortona. Su semplice richiesta, approvata con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, altri Comuni potranno chiedere di accedere alla presente convenzione. L'ente responsabile della gestione associata è il Comune di Castiglion Fiorentino.

Art. 3 - Finalità

Lo scopo della convenzione è quello di *consentire la gestione coordinata delle funzioni di cui all'art.1, attraverso una complessiva ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, economiche, nonché attraverso la piena valorizzazione del personale, perseguendo l'uniformità di comportamenti, procedure e metodologie di intervento, anche attraverso comuni percorsi formativi e di aggiornamento.*

La gestione associata è finalizzata inoltre a *garantire il presidio delle necessità emergenti sul territorio, nonché una presenza più articolata della Polizia Municipale ai fini di prevenzione e controllo.*

Art. 4 - Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti di competenza

La gestione associata nell'ambito dell'oggetto di cui all'art.1 riguarderà in particolare le seguenti funzioni della Polizia Municipale:

- costituzione di una struttura operativa centralizzata per le comunicazioni di servizio;
- uniformazione e scambio di banche dati per lo svolgimento di compiti di polizia municipale;
- gestione dei procedimenti sanzionatori;
- svolgimento in modo coordinato di alcuni servizi di polizia stradale in giorni feriali;
- struttura unica di comando per il coordinamento delle funzioni associate;
- formazione del personale per le materie di specifica competenza;

Art. 5 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato, a tutti gli effetti di legge, nel *territorio complessivo dei Comuni che sottoscrivono la presente convenzione, nonché nel territorio degli eventuali altri Comuni che sottoscriveranno, in futuro, la presente convenzione.* Ogni riferimento alla competenza territoriale che la normativa vigente, nazionale o regionale,

effettua per il personale della Polizia Municipale *si intende esteso all'ambito territoriale complessivo dei Comuni associati*, limitatamente alle funzioni facenti parte della gestione associata al momento considerato.

Sul territorio dei predetti Comuni gli appartenenti alla polizia municipale rivestono le qualità di cui all'art. 5 della legge n. 65/1986 e portano l'arma in dotazione, per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi effettivamente associati.

Art. 6 - Attività che restano nella competenza degli enti partecipanti

In relazione alle funzioni della Polizia Municipale restano nella competenza dei singoli enti partecipanti le funzioni di:

- polizia giudiziaria, fatta eccezione per quegli iter procedurali che traggono avvio dalle attività poste in gestione associata;
- polizia edilizia;
- polizia commerciale;
- polizia ambientale.

Capo II - Funzionamento della gestione associata

Art- 7 - Regole per l'organizzazione ed il funzionamento

L'organizzazione in gestione associata sarà improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dei cittadini e alla qualità del servizio fornito agli stessi;
- preciso rispetto dei termini con anticipazione degli stessi, ove possibile;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- standardizzazione delle procedure e dei processi lavorativi;
- semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- applicazione costante della innovazione tecnologica al fine di semplificare i procedimenti, migliorare l'accesso dell'utenza ai servizi, assicurare tempestività ed efficacia al controllo del territorio, migliorare l'attività di programmazione e di controllo.

Il sistema direzionale dell'attività di gestione associata sarà così articolato:

- Responsabile della Gestione Associata, con compiti di direzione, che sovrintenderà all'esercizio associato delle funzioni di cui alla presente convenzione;
- Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati, con il compito di impartire le direttive strategiche al Responsabile della Gestione Associata, verificare l'andamento della gestione associata, l'attuazione delle attività e dei servizi di competenza.

Alla Conferenza dei Sindaci partecipa, con funzione consultiva, il Responsabile della Gestione Associata. Alle riunioni può essere invitato altro personale dipendente la cui presenza sia ritenuta utile e funzionale alle decisioni da assumere.

Il Responsabile della Gestione Associata esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali generali, secondo le direttive della conferenza dei Sindaci, e tutte le funzioni particolari non associate prendendo disposizioni dai rispettivi Sindaci, rimanendo responsabile verso i Sindaci dell'impiego tecnico-operativo e dell'addestramento del personale, nonché della predisposizione dei servizi, dei risultati delle attività e delle relative verifiche e di tutte le attività previste a livello del singolo Regolamento del Corpo.

Il Responsabile della Gestione Associata risponde dell'organizzazione complessiva delle funzioni in gestione associata, predisponendo piani di lavoro relativamente alle sole funzioni in gestione associata.

In tutti i casi la programmazione dei servizi dovrà essere effettuata di norma sulla base di un equo utilizzo del personale nell'ambito dei territori comunali.

Il personale che opera in base alle funzioni di cui all'art.1 mantiene tutte le qualità e le facoltà attribuite dalle leggi e dai regolamenti nonché dai provvedimenti delle autorità.

Art. 8 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

Riguardo allo svolgimento delle funzioni in gestione associata rimangono in vigore se ed in quanto applicabili i regolamenti dei singoli enti.

Capo III - Rapporti fra i soggetti convenzionati

Art. 9 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della firma da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti; la durata viene stabilita come segue:

- un anno di sperimentazione a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa; al termine della sperimentazione il Responsabile della Gestione Associata produrrà Relazione da sottoporre ai Consigli Comunali dei comuni associati;
- a seguito dell'approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali della sopradescritta relazione, la convenzione avrà validità in anni tre (3) e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di pari durata previa deliberazione di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti.

Per i Comuni successivamente aderenti alla convenzione si mantengono i termini originari di durata della convenzione.

Art. 10 - Strumenti di consultazione fra gli enti contraenti

Ciascun Sindaco è, e rimane, autorità di polizia locale nel proprio Comune e mantiene tutte le attribuzioni previste dalla legge.

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Responsabile della Gestione Associata al fine di garantire il buon funzionamento dei due corpi ed in particolare:

- stabilire linee di indirizzo e di controllo in ordine alla corretta applicazione di quanto oggetto della presente convenzione;
- operare le scelte di carattere strategico ed esprimersi sulle decisioni operative più importanti;
- fornire interpretazione e specificazione, anche estensiva ed integrativa, ai contenuti che non rivestono carattere di essenzialità della presente convenzione;
- stabilire quanto non specificatamente previsto nella convenzione.

I Sindaci dei Comuni partecipanti, su iniziativa congiunta o anche di uno solo di essi, possono in qualsiasi momento chiedere la convocazione di detto organismo al fine di valutare l'andamento del servizio associato proponendo eventuali riorganizzazioni, nuove adesioni e quant'altro attenga alle decisioni gestionali non contemplate nella presente convenzione.

Art. 11 - Risorse per la gestione associata

I Comuni partecipanti alla gestione associata contribuiranno all'espletamento delle attività derivanti dalle funzioni gestite in modo associato attraverso le proprie risorse:

- umane;
- finanziarie;
- tecnologiche;

Le funzioni non in gestione associata verranno comunque svolte utilizzando anche le dotazioni e

le risorse in carico ai singoli comandi, senza per questo produrre rapporti di dare ed avere o rapporti compensativi fra i vari Comuni.

Art. 12 - Rapporti finanziari

Per le spese relative alle funzioni gestite in forma associata, che verranno inserite in un programma di acquisti da approvarsi dalle rispettive Giunte Comunali e con successivi impegni di spesa da parte dei rispettivi comuni, provvederà il comune capofila, con rimborso da parte del comune di Cortona dei 3/5 della spesa sostenuta.

Entro il 30 settembre di ogni anno e, per il primo anno, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, il Comune capofila comunicherà ai Sindaci i dati relativi al fabbisogno di risorse umane ed economiche in modo che la conferenza possa fornire al Responsabile della gestione associata i parametri per stabilire la programmazione del servizio.

I proventi contavvenzionali continueranno ad essere introitati dai rispettivi Comuni, mentre i proventi dei servizi risultanti dalle funzioni associate verranno introitati dal comune nel cui territorio è stato effettuato l'accertamento indipendentemente dall'appartenenza a questo o quell'ente dell'organo accertatore.

Art. 13 - Dotazione di personale

Convenendo di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) ed il rapporto funzionale (o di servizio) del personale necessario alla gestione associata, i Comuni partecipanti alla convenzione pattuiscono che il rapporto organico degli addetti alla gestione associata rimanga in essere con il Comune di originaria appartenenza, mentre viene instaurato nei confronti di tutti i Comuni convenzionati, anche futuri aderenti alla convenzione, il rapporto funzionale.

Pertanto mentre il rapporto organico continuerà a trovare la propria disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici, servizi o settori del Comune di appartenenza o altro regolamento di organizzazione, il rapporto funzionale verrà sviluppato secondo le intese del presente atto.

Il personale assegnato alla gestione associata rimarrà quindi inquadrato nei ruoli del Comune di originaria appartenenza.

I Comuni convenzionati, al fine di svolgere in modo coordinato le procedure per l'assunzione del personale del servizio di Polizia Municipale in gestione associata, si impegnano a valutare l'eventuale svolgimento congiunto di pubblici concorsi ed in generale allo svolgimento congiunto di ogni procedura selettiva relativa al personale.

Art. 14 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale, garanzie

In caso di recesso il Comune che intende recedere dovrà fornire preavviso entro sessanta giorni dalla data di rescissione per liberarsi dal vincolo associativo.

Capo IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 15 - Norma transitoria

L'Amministrazione Comunale di Castiglion Fiorentino concorda con l'amministrazione Comunale di Cortona che, nel periodo transitorio di assenza della figura del Comandante presso il Comune di Cortona, le funzioni di Comandante della Polizia Municipale di Cortona saranno assolve da Comandante della Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino attraverso la modalità del comando.

Art. 15 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle seguenti norme di legge:

- la legge 7 marzo 1986, n. 65;
- l'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12.

Art. 16 - Spese di registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 2674/86 n. 131; le eventuali spese di registrazione, in caso d'uso, inerenti la presente convenzione e consequenziali sono a carico dei comuni nella stessa misura delle spese previste per la copertura dei servizi oggetto della convenzione

Art. 17 - COMUNICAZIONE

Copia della presente convenzione sarà inviata al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Arezzo e al Sig. Prefetto di Arezzo, per quanto di rispettiva competenza. Il responsabile dell'ufficio comune curerà i rapporti con gli uffici dello Stato competenti per quanto necessario all'ordinato svolgimento delle funzioni statali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Castiglion Fiorentino

Per il Comune di Cortona

www.Albopretorionline.it 2017/11